



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

CARLO DE CHIARA	Presidente
CLOTILDE PARISE	Consigliere
ALBERTO PAZZI	Consigliere-Rel.
MASSIMO FALABELLA	Consigliere
ANDREA FIDANZIA	Consigliere

Oggetto:

Convalida trattenimento ex art. 6, commi 3 e 5, d. lgs. 142/2015 Un.15/09/2023 CC
---

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 720/2023 R.G. proposto da:

██████████, elettivamente domiciliato in Roma, via del Casale Strozzi n. 31, presso lo studio dell'Avvocato Laura Barberio, rappresentato e difeso dall'Avvocato Maurizio Veglio giusta procura speciale in calce al ricorso

- *ricorrente* -

contro

Ministero dell'Interno, Questore della Provincia di Torino

- *intimati* -

avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino n. 16827/2022 depositata il 22/9/2022;

unita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/9/2023 dal Consigliere Alberto Pazzi.

Rilevato che:

1. ██████████ faceva ingresso nel C.P.R. di Torino in forza di un provvedimento del Questore di Agrigento emesso il 31 agosto 2022, in funzione dell'esecuzione del decreto di respingimento dal territorio nazionale disposto dal Prefetto di Agrigento in pari data.

Il ██████████ presentava domanda di protezione internazionale il successivo 19 settembre 2022, a seguito della quale il Questore di

Copia comunicata ai sensi dell'art 133 c.p.c.



Torino, ritenendo che la stessa avesse mero carattere strumentale e dilatorio, disponeva, con contestuale provvedimento, il suo trattenimento ai sensi dell'art. 6, comma 3, d. lgs. 142/2015.

Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 22 settembre 2022, convalidava tale provvedimento, ritenendo che il caso in esame dovesse sussumersi nella previsione di cui all'art. 6, comma 3, d. lgs. 142/2015, atteso che il trattenuto era stato presente in Italia sin dal 30 agosto 2022 e, benché collocato presso il C.P.R. sin dal giorno successivo, aveva presentato domanda solo il 19 settembre, al palese scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento già disposto dal Prefetto con provvedimento del 31 agosto 2022.

Osservava che le doglianze sollevate dalla difesa al fine di dimostrare l'illegittimità del provvedimento di respingimento del Prefetto di Agrigento e del correlato provvedimento di trattenimento del Questore della stessa città erano irrilevanti nell'ambito del giudizio di riconvalida, dove doveva essere valutata soltanto la legittimità del provvedimento emesso dal Questore di Torino con cui si era disposto il trattenimento del [REDACTED] a seguito della proposizione da parte di quest'ultimo della domanda di protezione internazionale.

2. [REDACTED] ha proposto ricorso per la cassazione di tale ordinanza prospettando un unico motivo di doglianza.

Gli intimati Ministero dell'Interno e Questore alla Provincia di Torino non hanno svolto difese.

Considerato che:

3. Il motivo di ricorso proposto, sotto la rubrica "*violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c., in relazione agli artt. 6, c. 5, D. lgs. 142/15, 14, D. lgs. 286/98, 13, Cost. – indebita limitazione del sindacato giurisdizionale del giudice del trattenimento – rifiuto di esaminare la manifesta illegittimità dei provvedimenti presupposti al trattenimento*", assume che il Tribunale di Torino abbia illegittimamente rifiutato di esaminare le contestazioni difensive in



merito alla manifesta illegittimità dei presupposti decreti del Questore di Agrigento.

Infatti, secondo un'interpretazione "convenzionalmente" – e dunque costituzionalmente – orientata dell'art. 14 d. lgs. 286/98, il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento del questore, è investito del potere di rilevare incidentalmente la manifesta illegittimità del decreto di espulsione.

La medesima interpretazione si impone – a dire del ricorrente – allorché il destinatario della misura del trattenimento ex art. 6, comma 3, d. lgs. 142/2015 sia un cittadino straniero richiedente protezione internazionale, pena un'intollerabile discriminazione a carico di quest'ultimo; cosicché il tribunale, in sede di convalida di tale provvedimento, è tenuto a rilevare incidentalmente la manifesta illegittimità dei provvedimenti presupposti dal trattenimento del richiedente asilo.

4. Il motivo è fondato.

4.1 Ai sensi dell'art. 6 d. lgs. 142/2015, nel testo applicabile *ratione temporis*, il trattenimento del richiedente asilo in un centro di permanenza per i rimpatri non può essere disposto «al solo fine di esaminare la sua domanda» (art. 6, comma 1, d. lgs. 142/2015); il migrante, se nel momento in cui presenta la domanda di protezione internazionale sia già trattenuto in un C.P.R. in funzione del rimpatrio (ex art. 14 d. lgs. 286/1998) e vi sia fondato motivo di ritenere che la domanda abbia mero carattere strumentale e dilatorio (per ritardare o impedire l'espulsione o il respingimento differito), rimane trattenuto nel centro (art. 6, comma 3, d. lgs. 142/2015), a seguito di un nuovo decreto adottato dal questore e sottoposto a un secondo giudizio di convalida di competenza del tribunale; in caso di convalida - a mente di quanto previsto dall'art. 6, comma 5, d. lgs. 142/2015 - inizia un nuovo trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni e i termini dell'originario trattenimento ex art. 14, comma 5, d. lgs. 286/1998, sono sospesi.



4.2 In linea generale, il trattenimento dello straniero che non possa essere allontanato coattivamente al momento dell'espulsione costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata (Cass. 1322/2021; Cass. 27939/2019).

Pertanto, il sindacato giurisdizionale nel giudizio di convalida della proroga del trattenimento di un cittadino straniero presso un centro di identificazione ed espulsione – alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 d. lgs. 286/1998, in relazione all'art. 5, par. 1, CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia "regolare") – involge incidentalmente, ai fini della decisione di sua competenza, anche la «manifesta illegittimità» del provvedimento espulsivo (si vedano in questo senso, *ex multis*, Cass. 18128/2022, Cass. 7829/2019, Cass. 5750/2017, Cass. 24415/2015).

4.3 L'applicazione di questo principio al nuovo trattenimento disposto dal questore ex art. 6, commi 3 e 5, d. lgs. 142/2015 a seguito della presentazione della domanda di protezione internazionale imponeva al giudice della convalida di verificare la «manifesta illegittimità» del provvedimento di respingimento, che costituiva il fondamento della regolarità dell'intera procedura, giacché, in difetto del primo trattenimento in esecuzione del respingimento, convalidato dal giudice di pace, il trattenimento del richiedente asilo avrebbe potuto essere disposto soltanto in presenza delle diverse condizioni previste dall'art. 6, comma 2, d.lgs. 142/2015, cit.

Nel caso di specie la difesa del ricorrente aveva sollevato una pluralità di contestazioni in merito all'illegittimità del respingimento (per erroneità della motivazione, a causa della mancata informazione



al migrante della possibilità di richiedere la protezione internazionale e per violazione del divieto di disporre espulsioni collettive).

Il tribunale investito della convalida, quindi, era tenuto a esaminare la fondatezza di simili contestazioni, seppur *ex actis*, al fine di escludere la «manifesta illegittimità» del provvedimento di respingimento che costituiva l'imprescindibile presupposto del duplice trattenimento disposto nei confronti del migrante.

Il giudice di merito, lì dove ha liquidato come irrilevanti nell'economia del giudizio della cd. "riconvalida" le contestazioni sull'asserita illegittimità del respingimento differito, mancando di esaminarle in via incidentale (e pur sottolineando che le stesse, ove ritualmente dedotte, verosimilmente avrebbero avuto un "*probabile esito positivo*"), non si è attenuto ai principi esposti, omettendo così il completo controllo delle condizioni giustificative del provvedimento di trattenimento in relazione alle contestazioni sollevate dalla difesa.

5. Il ricorso dev'essere, dunque, accolto, con la conseguente cassazione senza rinvio del decreto impugnato, ai sensi dell'art. 382, comma 2, cod. proc. civ., dato che il processo non può essere proseguito a fronte dell'intervenuta scadenza del termine perentorio per disporre la proroga del trattenimento previsto dal combinato disposto degli artt. 6, comma 5, d. lgs. 142/2015 e 14, comma 5, d. lgs. 286/1998.

6. Poiché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato (ai sensi delle medesime norme appena richiamate) in un giudizio in cui è parte soccombente un'amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese.

Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'amministrazione statale, infatti, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. n. 115/2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi del successivo art. 83, comma 2, nel caso di



giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, Cass. 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito).

L'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, invero, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'amministrazione statale (Cass. 18583/2012, Cass. 22882/2018, Cass. 30876/2018, Cass. 19299/2021, Cass., Sez. U., 24413/2021).

Le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno, pertanto, liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento qui impugnato.

### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa il decreto impugnato senza rinvio.

Così deciso in Roma in data 15 settembre 2023.

Il Presidente

